

ROMA



Protocollo RC n. 18027/2021

Deliberazione n. 61

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2021

VERBALE N. 71

Seduta Pubblica del 30 giugno 2021

Presidenza: SECCIA

L'anno 2021, il giorno di mercoledì 30 del mese di giugno, alle ore 14,03, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 28 giugno, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

(OMISSIS)

La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti.

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,28 - la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 16 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Di Palma Roberto, Diario Angelo,

Fumagalli Anna, Guerrini Gemma, Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Diaco Daniele, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco e Zannola Giovanni.

La PRESIDENTE, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Coia Andrea, Lemmetti Gianni e Montuori Luca.

(OMISSIS)

105^a Proposta (Dec. G.C. n. 76 del 18 giugno 2021)

Determinazione delle misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2021.

Premesso che

l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.);

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), successivamente modificato con le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, n. 33 del 30 marzo 2018 e n. 116 del 30 settembre 2020;

l'articolo 1, comma 683, della L. n. 147 del 2013 e ss.mm.ii. stabilisce che l'Assemblea Capitolina approvi le tariffe della Ta.Ri. in conformità al Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

limitatamente all'anno 2021, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Ta.Ri. e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, come previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41; tale norma, pertanto, sgancia la scadenza dei provvedimenti relativi alla Ta.Ri. dal termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 degli EE.LL. a sua volta fissata per il 31 maggio 2021 dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56;

l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per*

garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi":

anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate da ARERA, la stessa ha ritenuto opportuno adottare il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (di seguito MTR) per il primo periodo regolatorio, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha ad oggetto la Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e l'approvazione del MTR (Allegato A alla deliberazione stessa) per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante Ta.Ri., distinguendole in parte fissa e parte variabile;

con Deliberazione n. 60 del 30 giugno 2021, l'Assemblea Capitolina ha adottato il Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2021 redatto secondo il Metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla Deliberazione di ARERA n. 443/2019, con un costo complessivo pari a Euro 830.727.978,00;

nel suddetto importo di Euro 830.727.978,00, sono inclusi Euro 11.698.666,00 che costituiscono la prima rata (di tre) relativa alle agevolazioni Covid-19 concesse nell'anno 2020 alle utenze non domestiche, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di ARERA n. 158/2020.

Ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi dell'art. 1 comma 1.4. della Determinazione ARERA n. 2/2020, dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 che per Roma Capitale ammonta a Euro 1.508.628,68, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. QB/327 del 21 gennaio 2020;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione realizzate nell'esercizio finanziario 2019 pari a Euro 18.611.271,08;
3. le entrate da procedure sanzionatorie nei confronti di AMA contestate dal Dipartimento Tutela Ambientale pari a Euro 7.348.962,52, di cui alle Determinazioni Dirigenziali nn. QL/1616 e QL/1617 del 28 ottobre 2020 e dal Dipartimento Risorse Economiche pari a Euro 693.586,88, di cui alle Determinazioni Dirigenziali nn. QB/23718 del 13 ottobre 2020 e QB/1677 del 29 gennaio 2021;

per un totale di Euro 28.162.449,16;

conseguentemente, il totale dei costi da coprire con la tariffa 2021 ammonta a Euro 802.565.528,84, di cui parte fissa Euro 294.481.338,30 (il 36,69%) e parte variabile Euro 508.084.190,54 (il 63,31%);

per effetto delle riduzioni applicate alle utenze sia domestiche che non domestiche, rispettivamente pari a Euro 8.300.000,00 e Euro 44.582.479,00, di cui si dirà meglio nel prosieguo delle premesse, il prelievo definitivo 2021 a carico dell'utenza sarà pari a Euro 749.683.049,84, a fronte di un prelievo definitivo 2020 pari a Euro 755.912.381,93;

la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e le tariffe delle utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e dal vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.).

Rilevato che

è necessario individuare gli indirizzi e i criteri per la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenze, con particolare riguardo soprattutto alle implicazioni di carattere sociale e all'attenzione posta dal legislatore per le utenze domestiche;

in relazione alle suddette priorità, ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti del predetto carico di prelievo complessivo, in applicazione dell'algoritmo di calcolo riportato nello schema di cui all'Allegato 1, corredato dal glossario delle sigle utilizzate (Allegato 2), sono state operate le seguenti scelte:

- a. ripartizione del carico di prelievo tra parte fissa e parte variabile dei costi risultanti dal Piano Finanziario 2021: le quote rispettivamente considerate, derivano dall'aggregazione delle diverse voci di costo del citato Piano Finanziario per il 2021, in applicazione della classificazione riportata nel MTR;
- b. applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. n. 633/1972 sulla parte fissa e variabile;
- c. ripartizione del prelievo tra utenze domestiche (relative alle abitazioni) e utenze non domestiche, secondo il criterio della produzione media dei rifiuti delle rispettive categorie: ai fini della determinazione delle quote di ripartizione in questione, sono stati considerati i coefficienti di produzione di rifiuti per metro quadro (kg/m²) riportati alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a (relative, rispettivamente, alle utenze non domestiche e domestiche) del D.P.R. n. 158/1999, applicandoli alle superfici registrate nel database della Tariffa, aggiornato al 31 maggio 2021, e

attribuendo il 56,03% alle utenze non domestiche e il 43,97% alle utenze domestiche. Tale risultato nasce da una stima della produzione potenziale di rifiuti dei due comparti, alla luce dei coefficienti presuntivi indicati dal D.P.R. n. 158/1999, ed è stato pertanto adottato, arrotondato, quale parametro di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche. Sia per la parte fissa sia per la parte variabile è stata adottata una ripartizione collegata alla stima della produzione con la gradualità prevista dal D.P.R. n. 158/1999. La parte fissa della tariffa, che rappresenta la parte correlata ai costi di carattere strutturale non variabili in relazione alla effettiva produzione di rifiuti dei comparti componenti, bensì rappresentativi del dimensionamento della struttura industriale e tecnico-amministrativa preposta alla gestione, è stata portata al 47,64% per le famiglie, per tener conto sia del fatto che il servizio AMA per le famiglie è più capillare di quello per le aziende, sia della gradualità di qualsiasi variazione tariffaria prevista dal D.P.R. n. 158/1999. Alle utenze non domestiche è attribuito il restante 41,84%. La parte variabile è stata attribuita in ragione del 52,36% alle utenze domestiche e del 58,16% alle utenze non domestiche al fine di tener conto dei risultati ottenuti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di produzione. Il ricorso a coefficienti presuntivi è dovuto al fatto che le attuali modalità di conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta e smaltimento non consentono di misurare con precisione l'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche, e misurazioni puntuali porterebbero a significativi aumenti dei costi;

- d. per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto utenze domestiche, l'introduzione del parametro "numerosità del nucleo familiare" senza adeguati correttivi, avrebbe portato a variazioni significative del prelievo con l'aumentare del nucleo familiare, per effetto degli aumenti particolarmente elevati riservati alle abitazioni caratterizzate da minor superficie e maggior numero di occupanti e – correlativamente – per effetto delle diminuzioni di tariffa risultanti per le abitazioni caratterizzate da maggior superficie e occupate da nuclei di un solo componente. Pertanto, al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione della tariffa ed evitare aggravii di prelievo insostenibili per le famiglie numerose, in considerazione del principio di cui al comma 7, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, il calcolo della tariffa è stato effettuato, relativamente alle utenze domestiche, in modo distinto: per una quota pari al 78,3% del gettito previsto, attraverso l'applicazione di tariffe fisse per metro quadro, pari all'80% delle tariffe in vigore nel 2002 ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; per la restante quota del 21,7% vengono integralmente applicati i coefficienti di parametrizzazione di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, crescenti al crescere del numero di componenti del nucleo familiare, riferiti, distintamente, alla parte fissa (Ka) e alla parte variabile (Kb) della tariffa. I coefficienti in questione, tratti dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato al D.P.R. n. 158 del 1999, sono riportati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento all'Allegato 3. Per i nuclei familiari più numerosi composti da più di tre persone, il coefficiente applicato è quello minimo. Con l'adeguamento delle tariffe alla struttura dei costi, cresce la componente della parte variabile delle tariffe, nella direzione del metodo normalizzato (Allegato 5);
- e. per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto delle utenze non domestiche e, quindi, la determinazione delle misure tariffarie di

ciascuna delle categorie, sono stati integralmente applicati i coefficienti di produzione dei rifiuti di cui alle tabelle (3a) e (4a) del D.P.R. n. 158 del 1999, determinando le misure di ciascun coefficiente nell'ambito degli intervalli tra misura minima e misura massima ivi previsti. La graduazione dei coefficienti è la medesima tra le diverse categorie sia per la parte fissa (Kc) sia per la parte variabile (Kd) della tariffa. Al fine di perequare gradualmente il trattamento delle diverse tipologie di aziende sui parametri del D.P.R. n. 158 del 1999 è stato operato un adeguamento verso valori intermedi o verso valori superiori compresi nei limiti massimi delle tabelle (3a) e (4a) limitatamente ad alcune categorie, risultanti grandi produttori di rifiuti, applicando coefficienti minimi o valori intermedi. I coefficienti e le tariffe unitarie per metro quadrato, applicabili alle 26 categorie delle utenze non domestiche, sono riportate nelle tabelle allegate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 4 e 6);

in relazione alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017, avente a oggetto il "Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale" nonché del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), il presente provvedimento ha determinato le percentuali di riduzione per ciascuna tipologia di agevolazione, come di seguito rappresentato:

| tipologia agevolazione | utenze domestiche | utenze non domestiche |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Autocompostaggio | 30% | - |
| Compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose | - | 10% |
| Spreco alimentare | - | 25% |

Considerato ancora che

l'articolo 6 del D.L. del 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. decreto sostegni bis) ha istituito un fondo nazionale con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni, di una riduzione della Ta.Ri. 2021 alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

in base alla stima effettuata da IFEL, applicando i criteri di riparto fissati dalla norma, il predetto contributo destinato a Roma Capitale ammonta a Euro 44.582.479,00;

tale importo può essere destinato alla riduzione della parte variabile della tariffa nella misura stimata del 53,2% per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività 2021, come di seguito individuate:

- a) tutte le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie previste dal vigente Regolamento Ta.Ri., compresi eventuali locali classificati in altre categorie, purché funzionalmente collegate allo stesso esercizio:
- 03. Cinema - Teatri - Sale da concerto e conferenza – Giostre;
 - 08. Alberghi - Strutture Ricettive;
 - 15. Banchi mercati di beni durevoli;
 - 20. Ristorazione;
 - 21. Bar - Pasticcerie;

- 25. Banchi mercati di generi alimentari;
- 26. Discoteche - Night club;

b) le utenze non domestiche individuabili con il codice Ateco compreso fra quelli elencati nell'Allegato 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico degli utenti, è opportuno stabilire che ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla lettera a), la riduzione spettante venga applicata automaticamente, mentre gli utenti di cui alla lettera b), per ottenere la riduzione spettante, dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2021, a pena di decadenza, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale;

l'articolo 53 del già citato D.L. del 25 maggio 2021 n. 73 riguardante "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche", ha istituito un fondo nazionale con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno, alle famiglie che versano in stato di bisogno, per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

una quota pari a Euro 8.300.000,00 del contributo spettante a Roma Capitale, può essere utilizzata per l'applicazione di riduzioni/esenzioni Ta.Ri. alle utenze domestiche, precisando che detto importo di Euro 8.300.000,00 costituisce il limite massimo di agevolazioni applicabili a favore delle utenze domestiche, così come indicato dalla Tabella 1 e allegato 3 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 dell'1 aprile 2021 (c.d. D.M. Certificazione);

pertanto, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, quale misura straordinaria collegata al prolungarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è possibile riconoscere l'esenzione Ta.Ri. agli utenti domestici disagiati, individuati nei soggetti in possesso dei requisiti di legge per accedere al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato per il 2021, e che non godano già dell'esenzione totale dal pagamento della Ta.Ri., ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento Ta.Ri;

i requisiti necessari per avere diritto ai bonus per disagio economico, di cui al punto precedente, e pertanto all'esenzione Ta.Ri. 2021 sono:

- a. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a Euro 8.265;
- b. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a Euro 20.000;
- c. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza;

ogni nucleo familiare può avere diritto all'esenzione per una sola utenza;

al fine dell'applicazione concreta di cui al punto precedente, gli utenti domestici con disagio sociale cui spettano le riduzioni di cui al punto precedente, dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2021 a pena di decadenza, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale e secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale;

ferme restanti le scadenze indicate negli avvisi bonari (bollette) 2021, ovvero il 31 luglio 2021 per gli avvisi relativi al primo semestre 2021 e il 31 dicembre 2021 per gli avvisi relativi al secondo semestre 2021, quale misura agevolativa ulteriore destinata a tutte le utenze domestiche e non domestiche che hanno ricevuto pregiudizio economico dall'emergenza sanitaria da Covid-19 prolungatasi nell'anno 2021, è opportuno consentire, su istanza motivata del contribuente che dichiara il disagio economico patito, il differimento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 15 dicembre 2022. Detta istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale, secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale.

Atteso che

in data 15 giugno 2021 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: S. Cervi”;

in data 15 giugno 2021 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi;

in data 15 giugno 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci”.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio, nella seduta del 25 giugno 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge dicembre 2013, n. 147;
- la Deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019;
- la Deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020;

- la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 116 del 30 settembre 2020 (Regolamento Ta.Ri.);
- l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41;
- la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 60 del 30 giugno 2021 (PEF 2021);

per quanto esposto in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

1. di approvare, in correlazione al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999, per l'anno 2021 in Euro 830.727.978,00 come da Piano finanziario 2021 approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 30 giugno 2021, le misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2021;
2. di dare atto che, applicando le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione di ARERA n. 2/2020, pari ad Euro 28.162.449,16, i costi da coprire in tariffa ammontano ad Euro 802.565.528,84, di cui parte fissa Euro 294.481.338,30 (il 36,69%) e parte variabile Euro 508.084.190,54 (il 63,31%), come da algoritmo di calcolo (Allegato 1) e glossario delle sigle utilizzate (Allegato 2) parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione;
3. di dare atto che, per effetto delle riduzioni 2021 applicate con il presente provvedimento alle utenze sia domestiche che non domestiche, rispettivamente pari a Euro 8.300.000,00 e Euro 44.582.479,00, il prelievo definitivo 2021 a carico dell'utenza sarà pari a Euro 749.683.049,84, a fronte di un prelievo definitivo 2020 pari a Euro 755.912.381,93;
4. di ripartire il predetto carico di prelievo complessivo nel modo seguente:
 - a. costi fissi del servizio di cui al punto 2, nella misura del 47,64% per le utenze domestiche (Ta.Ri. - FD pari a Euro 140.290.909,56) e del 52,36% per le utenze non domestiche (Ta.Ri. - FND pari a Euro 154.190.428,73);
 - b. costi variabili del servizio di cui al punto 2, nella misura del 41,84% per le utenze domestiche (Ta.Ri. - VD) e del 58,16% per le utenze non domestiche (Ta.Ri. - VND) pari, rispettivamente a Euro 212.582.425,32 ed Euro 295.501.765,22;
5. di approvare i coefficienti necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo, come segue:
 - a. i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella relativa ai Comuni con più di 5.000 abitanti (1a dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) e nella misura applicata indicata nella tabella 2 di cui al medesimo Allegato - come da prospetto Allegato 3 facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
 - b. per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione kg/m² all'anno), necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, per le motivazioni espresse in narrativa - come da prospetto Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

6. di approvare, conseguentemente, per i motivi esposti in premessa, per ogni categoria e sottocategoria di utenza domestica e non domestica, la tariffa della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), al m² e all'anno, al lordo e al netto del tributo provinciale (5%), come dettagliatamente specificata nei prospetti Allegati 5 e 6, parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione;
7. di stabilire le percentuali di riduzione per ciascuna tipologia di agevolazione che nel seguente prospetto si riportano:


| tipologia agevolazione | utenze domestiche | utenze non domestiche |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Autocompostaggio | 30% | - |
| Compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose | - | 10% |
| Spreco alimentare | - | 25% |

8. di stabilire la riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 53,2% per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività 2021, come di seguito individuate:
- a. tutte le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie previste dal vigente Regolamento Ta.Ri., compresi eventuali locali classificati in altre categorie, purché funzionalmente collegate allo stesso esercizio:
 - 03. Cinema - Teatri - Sale da concerto e conferenza – Giostre;
 - 08. Alberghi - Strutture Ricettive;
 - 15. Banchi mercati di beni durevoli;
 - 20. Ristorazione;
 - 21. Bar - Pasticcerie;
 - 25. Banchi mercati di generi alimentari;
 - 26. Discoteche - Night club;
 - b. le utenze non domestiche individuabili con il codice Ateco compreso fra quelli elencati nell'Allegato 7, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
9. di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico degli utenti, è opportuno che, ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del punto 8, la riduzione spettante venga applicata automaticamente, mentre gli utenti di cui alla lettera b) del punto 8, per ottenere la riduzione spettante, dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2021 a pena di decadenza, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale, secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale;
10. di stabilire che, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, quale misura straordinaria collegata al prolungarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sia riconosciuta l'esenzione Ta.Ri. agli utenti domestici disagiati, individuati nei soggetti in possesso dei requisiti di legge per accedere al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato per il 2021, e che non godano già dell'esenzione totale dal pagamento della Ta.Ri., ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento Ta.Ri..

I requisiti necessari per avere diritto ai bonus per disagio economico e pertanto all'esenzione Ta.Ri. 2021 sono:

- a. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a Euro 8.265;
 - b. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a Euro 20.000;
 - c. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
11. di stabilire che ogni nucleo familiare ha diritto all'esenzione per una sola utenza e che i contribuenti cui spetta la riduzione dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2021 a pena di decadenza, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale e secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale;
 12. di stabilire altresì che, ferme restando le scadenze indicate negli avvisi bonari (bollette) 2021, ovvero il 31 luglio 2021 per gli avvisi relativi al primo semestre 2021 e il 31 dicembre 2021 per gli avvisi relativi al secondo semestre 2021, quale misura agevolativa ulteriore destinata a tutte le utenze domestiche e non domestiche che hanno ricevuto pregiudizio economico dall'emergenza sanitaria da Covid-19 prolungatasi nell'anno 2021, è opportuno consentire, su istanza motivata del contribuente, che dichiari il disagio economico patito, il differimento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 15 dicembre 2022. Detta istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale, secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale;
 13. di dare atto che l'importo di Euro 819.029.312,00 (dato dalla differenza tra il totale dei costi da Piano Economico Finanziario 2021 pari a Euro 830.727.978,00 e la componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR pari a Euro 11.698.666,00) è allocato nel Bilancio 2021 di Roma Capitale sulle posizioni finanziarie di entrata E1.01.01.61.001.TARI centro di ricavo OTR per Euro 817.460.683,32 e E2.01.01.01.002.TARI per Euro 1.568.628,68, e la correlata spesa di pari importo è allocata sui centri di costo 1NU - posizioni finanziarie U1.03.02.15.004.5AMA per Euro 793.248.137,71, U1.03.02.15.004.CARC per Euro 25.404.248,58 e U1.03.02.11.999.00SM per Euro 376.925,71; detti stanziamenti, sui capitoli di bilancio di entrata e di spesa interessati, saranno aggiornati tramite variazione di bilancio;
 14. di dare atto, infine, che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dall'1 gennaio 2021.

ALLEGATO N.1 – Algoritmo di calcolo della Ta.Ri. di Roma Capitale



* Ta.Ri. di riferimento al netto delle detrazioni.

ALLEGATO N. 2 - Glossario acronimi

| | |
|----------|---|
| TaRi-F | Quota Fissa complessiva TaRi |
| Tari-V | Quota Variabile complessiva TaRi |
| TaRi-FD | Quota Fissa Domestica TaRi |
| TaRi-FND | Quota Fissa Non Domestica TaRi |
| TaRi-FD | Quota Variabile Domestica TaRi |
| TaRi-FND | Quota Variabile Non Domestica TaRi |
| Ka | Coefficiente di adattamento per attribuzione parte fissa utenza domestica che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza |
| Quf | Quota unitaria (€/m ²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka) |
| Kb | Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza |
| Quv | Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) |
| Cu | Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche |
| Cua | Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche |
| Kc | Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte variabile utenza non domestica che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività |
| Kd | Coefficiente potenziale di produzione in kg/m ² anno per attribuzione parte fissa utenza non domestica che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività |
| Qaf | Quota unitaria parte fissa utenze non domestiche |

ALLEGATO N. 3 – Coefficienti K_a e K_b applicati alle utenze domestiche per la graduazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti in relazione al numero dei componenti (da DPR n. 158/99).

| <i>Nucleo</i> | Coefficiente parte fissa | Coefficiente parte variabile | | | <i>Utenti</i> | <i>Superficie m²</i> |
|---------------|--------------------------|---|--|--|---------------|---------------------------------|
| | <i>K_a</i> * | <i>K_b</i> * <i>minimo</i> | <i>K_b</i> * <i>massimo</i> | <i>K_b</i> <i>applicato</i> | | |
| 1 | 0,86 | 0,6 | 1 | 1 | 459.920 | 35.162.413 |
| 2 | 0,94 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 331.290 | 27.566.244 |
| 3 | 1,02 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 239.775 | 20.329.916 |
| 4 | 1,1 | 2,2 | 3 | 2,2 | 154.279 | 13.806.286 |
| 5 | 1,17 | 2,9 | 3,6 | 2,9 | 34.814 | 3.277.230 |
| da 6 in poi | 1,23 | 3,4 | 4,1 | 3,4 | 13.066 | 1.986.173 |
| | | Somma | | | 1.233.144 | 102.128.262 |

* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa (K_a) e della parte variabile (K_b) della tariffa. Il coefficiente K_a si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente K_b , sono riportati i valori minimi e massimi, indicati dal medesimo DPR, e il valore applicato nel calcolo della tariffa

ALLEGATO N. 4 – Coefficienti K_c e K_d applicati alle utenze non domestiche ai fini della determinazione delle misure della Tariffa per la gestione dei rifiuti di ciascuna categoria (da DPR n. 158/99).

| Categoria | Coefficiente parte fissa | | | Coefficiente parte variabile | | | Superficie m^2 |
|-----------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | K_c (*) minimo | K_c (*) massimo | K_c (*) applicato | K_d (*) minimo | K_d (*) massimo | K_d (*) applicato | |
| 2 | 0,43 | 0,61 | 0,43 | 3,98 | 5,65 | 3,98 | 5.996.692 |
| 3 | 0,39 | 0,46 | 0,46 | 3,6 | 4,25 | 4,25 | 661.285 |
| 4 | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 4 | 4,8 | 4,8 | 8.684.645 |
| 4A | 0,43 | 0,52 | 0,46 | 4 | 4,8 | 4,32 | 395.644 |
| 5 | 0,74 | 0,81 | 0,74 | 6,78 | 7,45 | 6,78 | 338.661 |
| 6 | 0,45 | 0,67 | 0,56 | 4,11 | 6,18 | 5,2 | 186.315 |
| 7 | 0,33 | 0,56 | 0,56 | 3,02 | 5,12 | 5,12 | 909.722 |
| 8 | 0,85 | 1,19 | 0,93 | 7,8 | 10,98 | 8,53 | 2.270.997 |
| 8A | 0,85 | 1,19 | 0,88 | 7,8 | 10,98 | 8,09 | 0 |
| 9 | 0,89 | 1,47 | 0,89 | 8,21 | 13,55 | 8,21 | 2.212.873 |
| 10 | 0,97 | 1,47 | 1,47 | 8,9 | 13,55 | 13,55 | 6.555.453 |
| 11 | 0,51 | 0,86 | 0,86 | 4,68 | 7,89 | 7,89 | 2.358.018 |
| 12 | 0,92 | 1,22 | 1,22 | 8,45 | 11,26 | 11,26 | 2.510.465 |
| 13 | 0,96 | 1,44 | 1,44 | 8,85 | 13,21 | 13,21 | 190.786 |
| 14 | 0,72 | 0,86 | 0,86 | 6,66 | 7,9 | 7,9 | 46.907 |
| 15 | 1,08 | 1,59 | 1,59 | 9,9 | 14,63 | 14,63 | 24.361 |
| 16 | 0,98 | 1,12 | 0,98 | 9 | 10,32 | 9 | 502.921 |
| 17 | 0,87 | 0,99 | 0,87 | 8,02 | 9,1 | 8,02 | 1.403.859 |
| 18 | 0,32 | 0,89 | 0,89 | 2,93 | 8,2 | 8,2 | 260.193 |
| 19 | 0,43 | 0,88 | 0,7 | 4 | 8,1 | 6,5 | 277.703 |
| 20 | 3,25 | 4,33 | 3,6 | 29,93 | 39,8 | 32,03 | 1.396.290 |
| 21 | 2,45 | 7,04 | 3,08 | 22,55 | 64,77 | 28,5 | 732.411 |
| 22 | 1,49 | 2,34 | 1,9 | 13,72 | 21,55 | 17,6 | 1.050.302 |
| 23 | 4,23 | 10,76 | 4,23 | 38,9 | 98,96 | 38,9 | 236.594 |
| 24 | 1,49 | 1,98 | 1,98 | 13,7 | 18,2 | 18,2 | 120.152 |
| 25 | 3,48 | 6,58 | 3,48 | 32 | 60,5 | 32 | 36.208 |
| 26 | 0,74 | 1,83 | 1,83 | 6,8 | 16,83 | 16,83 | 25.539 |
| | | | | | | Somma | 39.384.996 |

* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa (K_c) e della parte variabile (K_d) della tariffa. Il coefficiente K_c si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente K_d , sono riportati i valori minimi e massimi, indicati dal medesimo DPR, e il valore applicato nel calcolo della tariffa

ALLEGATO N. 5 - Categorie delle Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale -
Utenze domestiche

| <i>Nucleo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Tariffa mq</i> | <i>Tariffa anno</i> |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Utenze domestiche condotte da nucleo di una persona | 2,57317 | 17,62058 |
| 2 | Utenze domestiche condotte da nucleo di due persone | 3,35188 | 31,71705 |
| 3 | Utenze domestiche condotte da nucleo di tre persone | 3,38247 | 37,00323 |
| 4 | Utenze domestiche condotte da nucleo di quattro persone | 3,40808 | 38,76529 |
| 5 | Utenze domestiche condotte da nucleo di cinque persone | 3,43982 | 51,09970 |
| da 6 in poi | Utenze domestiche condotte da nucleo di sei e più persone | 3,46276 | 59,90999 |

Le tariffe espone sono al netto del tributo provinciale (5%)

N.B.: le misure sono espone in tabella con arrotondamento al 5° decimale, mentre per il calcolo delle quote dovute si utilizzeranno 8 decimali

ALLEGATO N. 6 - Categorie delle Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale -
Utenze non domestiche

| Categoria | Descrizione | Tariffa netta | Tariffa lorda* |
|-----------|--|---------------|----------------|
| 2 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose. | 4,82764 | 5,06902 |
| 3 | Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sale giochi. | 5,15892 | 5,41686 |
| 4 | Autorimesse, Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita. | 5,82869 | 6,12012 |
| 4A | Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali | 2,33147 | 2,44805 |
| 5 | Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio. | 8,25805 | 8,67095 |
| 6 | Stabilimenti balneari (gli esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie). | 6,29922 | 6,61419 |
| 7 | Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, centri commerciali | 6,24155 | 6,55362 |
| 8 | Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale. | 10,25784 | 10,77074 |
| 8A | Agriturismi | 4,10314 | 4,30829 |
| 9 | Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili). | 9,97213 | 10,47073 |
| 10 | Uffici e agenzie. | 16,46336 | 17,28652 |
| 11 | Banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali. | 9,60479 | 10,08503 |
| 12 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli. | 13,67386 | 14,35756 |
| 13 | Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze. | 16,08161 | 16,88569 |
| 14 | Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato. | 9,61200 | 10,09260 |
| 15 | Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli. | 17,78847 | 18,67789 |
| 16 | Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici. | 10,95154 | 11,49912 |
| 17 | Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc. | 9,74407 | 10,23127 |
| 18 | Attività industriali con capannoni di produzione. | 9,96492 | 10,46316 |
| 19 | Attività artigianali di produzione di beni specifici. | 7,87404 | 8,26774 |
| 20 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie. | 38,98658 | 40,93591 |
| 21 | Bar, caffè, pasticcerie. | 34,57363 | 36,30231 |
| 22 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19) | 21,34148 | 22,40855 |
| 23 | Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto. | 47,30866 | 49,67409 |
| 24 | Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste | 22,13834 | 23,24526 |
| 25 | Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari. | 38,91856 | 40,86449 |
| 26 | Discoteche, night club. | 20,46754 | 21,49092 |

* La tariffa lorda comprende il tributo provinciale (5%)

| COD_ATECO | NOTA ATECO | DESCRIZIONE CODICI ATECO |
|-----------|-------------------|--|
| 47.81 | Ogni sotto-codice | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari |
| 47.82 | Ogni sotto-codice | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti non alimentari |
| 47.89 | Ogni sotto-codice | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, e prodotti non alimentari |
| 56.10.41 | Cod. Specifico | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 56.10.42 | Cod. Specifico | Ristorazione ambulante |
| 88.10 | Ogni sotto-codice | Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili |
| 88.91 | Ogni sotto-codice | Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili |
| 88.99 | Ogni sotto-codice | Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca |
| 56.10.3 | Ogni sotto-codice | Gelaterie e pasticcerie |
| 56.30 | Ogni sotto-codice | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
| 01.19.10 | Cod. Specifico | Coltivazione di fiori in piena aria |
| 01.19.20 | Cod. Specifico | Coltivazione di fiori in colture protette |
| 46.11.02 | Cod. Specifico | Agenti e rappresentanti di fiori e piante |
| 46.22 | Ogni sotto-codice | Commercio all'ingrosso di fiori e piante |
| 46.43.30 | Cod. Specifico | Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica |
| 47.76.10 | Cod. Specifico | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
| 47.78.20 | Cod. Specifico | Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia |
| 47.78.35 | Cod. Specifico | Commercio al dettaglio di bomboniere |
| 56.21 | Ogni sotto-codice | Catering per eventi, banqueting |
| 74.20.20 | Cod. Specifico | Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa |
| 96.02 | Ogni sotto-codice | Servizi di barbiere, parrucchiere, istituti di bellezza, manicure e pedicure |
| 96.09.05 | Cod. Specifico | Organizzazione di feste e cerimonie |
| 46.69.93 | Cod. Specifico | Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi |
| 93.21 | Ogni sotto-codice | Parchi di divertimento e parchi tematici |
| 93.29 | Ogni sotto-codice | Discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco ed altre attività intrattenimento |
| 85.10 | Ogni sotto-codice | Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia e speciali collegate alle primarie |
| 85.20 | Ogni sotto-codice | Istruzione primaria: scuole elementari |
| 85.31 | Ogni sotto-codice | Istruzione secondaria di primo e secondom grado: scuole medie e licei |
| 85.32 | Ogni sotto-codice | Istruzione secondaria di secondo grado: formazione tecnica, professionale e artistica |
| 85.41 | Ogni sotto-codice | Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) |
| 85.42 | Ogni sotto-codice | Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori |
| 85.52 | Ogni sotto-codice | Corsi di danza ed altra formazione culturale |
| 85.59 | Ogni sotto-codice | Università popolare, Corsi formazione professionale, altri servizi di istruzione |
| 85.60 | Ogni sotto-codice | Consulenza scolastica ed Altre attività supporto all'istruzione |
| 91. | Ogni sotto-codice | Attività di biblioteche, archivi, musei, orti botanici, giardini zoologici, luoghi e monumenti |
| 56.10.1 | Ogni sotto-codice | Ristorazione |
| 56.10.2 | Ogni sotto-codice | Ristorazione |
| 56.10.5 | Ogni sotto-codice | Ristorazione |
| 59. | Ogni sotto-codice | Attività produzione, registrazione, distribuzione, proiezione cinematografica, video e programmi televisivi |
| 74.20.19 | Cod. Specifico | Altre attività di riprese fotografiche |
| 74.90.94 | Cod. Specifico | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
| 77.39.94 | Cod. Specifico | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
| 82.30 | Ogni sotto-codice | Organizzazione di convegni e fiere |
| 90.01 | Ogni sotto-codice | Attività nel campo della recitazione ed Altre rappresentazioni artistiche |
| 90.02 | Ogni sotto-codice | Attività di regia; Noleggio con operatore attrezzature per manifestazioni; altre attività supporto a rappresentazioni artistiche |
| 90.03 | Ogni sotto-codice | Attività conservazione e restauro opere d'arte; altre creazioni artistiche |
| 90.04 | Ogni sotto-codice | Gestione di teatri, sale concerto e altre strutture artistiche; |
| 85.51 | Ogni sotto-codice | Corsi sportivi e ricreativi |
| 93.11 | Ogni sotto-codice | Gestione impianti sportivi |
| 93.12 | Ogni sotto-codice | Attività di club sportivi |
| 93.13 | Ogni sotto-codice | Gestione di palestre |
| 93.19 | Ogni sotto-codice | Altre attività sportive, enti ed organizzazioni sportive |
| 49.1 | Ogni sotto-codice | Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) |
| 49.3 | Ogni sotto-codice | Trasporto passeggeri, taxi, noleggio con conducente, altre attività trasporto |
| 50.1 | Ogni sotto-codice | Trasporto marittimo e costiero di passeggeri |
| 51.1 | Ogni sotto-codice | Trasporto aereo passeggeri, voli charte |
| 52.21.90 | Cod. Specifico | Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca |
| 52.22.09 | Cod. Specifico | Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua |
| 52.23.00 | Cod. Specifico | Attività dei servizi connessi al trasporto aereo |
| 52.29.21 | Cod. Specifico | Intermediari dei trasporti |
| 55. | Ogni sotto-codice | Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, colonie, agriturismi, ostelli |
| 77.11 | Ogni sotto-codice | Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri |
| 77.21.02 | Cod. Specifico | Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) |
| 77.21.09 | Cod. Specifico | Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative |
| 79.11 | Ogni sotto-codice | Attività delle agenzie di viaggio |
| 79.12 | Ogni sotto-codice | Attività dei tour operator |
| 79.90 | Ogni sotto-codice | Servizi di biglietteria e di prenotazione eventi teatrali, sportivi, ricreativi; Agenzie e guide turistiche |
| 84.13.80 | Cod. Specifico | Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo |

(OMISSIS)

La PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 18 voti favorevoli e 2 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Chiossi, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Fumagalli, Guadagno, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Figliomeni e Pelonzi.

La presente deliberazione assume il n. 61.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 20 luglio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 agosto 2021.

Li, 19 luglio 2021

SEGRETIARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi